

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le risorse già previste dall'articolo 3, comma 78, della legge n. 350 del 2003, poi abrogato dal decreto-legge 24 dicembre 2003, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, sono incrementate a decorrere dall'anno 2005, di 30 milioni di euro per finanziare l'istituzione dell'apposita area contrattuale della vice dirigenza, prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di garantire la funzionalità delle Amministrazioni dello Stato. Tali somme sono comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e delle imposte regionali sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 30.000;

2006: — 30.000;

2007: — 30.000.

**14. 9.** (ex 14. 48.) Peretti, Liotta, Romano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In aggiunta a quanto stabilito al comma 1, le risorse per la contrattazione collettiva previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate per l'anno 2005 del 15,3 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 50 per cento.

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

**14. 10.** (ex 14. 47.) Bulgarelli, Zanella.

*Al comma 2, sostituire le parole: di 22 milioni di euro, di cui 20 milioni con le seguenti: di 425 milioni di euro, di cui 400 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 903 milioni.*

**14. 11.** (ex 14. 26.) Bressa, Molinari, Squeglia, Lettieri, Rosato, Leoni, Lucidi, Minniti, Guerzoni, Amici.

*Al comma 2, sostituire le parole: 22 milioni con le seguenti: 40 milioni.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

**14. 12.** (ex 14. 20.) Russo Spina, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Ulteriori risorse, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, sono destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per definire in sede di contrattazione e concertazione gli istituti economici finalizzati ad introdurre nel sistema retributivo parametrico il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle competenze maturate nel tempo.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, ridurre del 4 per cento gli accantonamenti relativi a tutti ministeri per ciascun anno del triennio 2005-2007.*

**14. 13.** (ex 14. 24.) Molinari, Minniti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini, Squeglia, Lettieri.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Ulteriori risorse pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 sono destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 per definire in sede di contrattazione e concertazione gli istituti economici finalizzati ad introdurre nel sistema retributivo parametrico il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle competenze maturate nel tempo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

*ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1.* L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**14. 14.** (ex 14. 14.) Minniti, Bressa, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Ulteriori 20 milioni di euro sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 per i miglioramenti retributivi destinati alla dirigenza delle Forze Armate e delle Forze di polizia del comparto della sicurezza della difesa.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, ridurre del 2 per cento gli accantonamenti relativi a tutti i ministeri per ciascun anno del triennio 2005-2007.*

**14. 15.** (ex 14. 23.) Molinari, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Minniti, Tanoni, Squeglia, Lettieri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Ulteriori 10 milioni di euro sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 per i miglioramenti retributivi destinati alla dirigenza delle forze Armate e delle Forze di polizia del comparto sicurezza-difesa.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

*ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1.* L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**14. 16.** (ex 14. 10.) Bressa, Angioni, Molinari, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Minniti, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini, Squeglia, Lettieri, Pisa.

*Al comma 3, sostituire le parole: importo complessivo massimo con le seguenti: il 50 per cento dell'importo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

*ART. 37-bis. — 1.* A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

**14. 17.** (ex 14. 19.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

**14. 26.** (ex 14. 61.) Lavagnini, Fallica, Ascierio, Fontana, Cossiga.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di garantire una copertura assicurativa al personale delle Forze Armate per la responsabilità civile nei confronti di terzi sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 risorse pari a 1 milione di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

**14. 18.** (ex 14. 11.) Molinari, Pinotti, Minniti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Tannoni, Santino Adamo Loddo, Papini, Bressa, Squeglia, Lettieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di garantire una copertura assicurativa al personale delle Forze Armate per la responsabilità civile nei

confronti di terzi sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 risorse pari a 1 milione di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

**14. 19.** (ex 14. 22.) Molinari, Pinotti, Minniti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Tannoni, Santino Adamo Loddo, Papini, Squeglia, Lettieri.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le risorse previste dall'articolo 3, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono incrementate del 10 per cento,

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

**ART. 37-bis.** — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la

durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**14. 20.** (ex 14. 18.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. A partire dall'anno 2005, al fine di favorire una più efficiente ed economica redistribuzione delle risorse umane ed evitare il persistere di squilibri di organico nell'ambito del territorio nazionale, si prevede, in presenza di eccedenze di personale derivanti dal trasferimento di competenze, che le pubbliche amministrazioni attuino la mobilità obbligatoria nei confronti dei dipendenti che si vengano a trovare in condizioni di soprannumero.

**14. 21.** (ex 14. 34.) Pagliarini, Sergio Rossi.

*Al comma 5, sostituire le parole da: ove siano fino alla fine del comma, con le seguenti: in conseguenza della contrattazione nazionale.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 »

sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

ART. 37-ter — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 37-quater — 1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni

superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-*quinquies* — 1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-*sexies* — 1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

**14. 22.** (ex 14. 17.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

*Al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il medesimo decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 si intende applicabile anche al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero della giustizia, al Ministero della salute e all'Agenzia del territorio per l'assunzione dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**14. 701.** Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Bellini, Innocenti, Trupia, Diana, Sciacca.

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

5-*ter*. Al fine di favorire la riorganizzazione delle Forze armate il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, finalizzati alla realizzazione di un programma straordinario di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le esigenze della ristrutturazione delle Forze armate.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-*bis*. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**14. 23.** (ex 14. 13.) Pisa, Pinotti, Minniti, Angioni, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-*ter*. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse alla professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli

enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

*Conseguentemente:*

*dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis (Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive). 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

1-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino all'importo di euro 200.000 i costi di cui al comma 1, lettera b), n. 1), 3) e 4).

*all'articolo 36, comma 19:*

*sostituire le parole:* con una ritenuta unica del 10 per cento, *con le seguenti:* con una ritenuta unica del 15 per cento.

*sostituire le parole:* con una ritenuta unica del 10 per cento *con le seguenti:* con una ritenuta unica del 15 per cento.

*all'articolo 37, Tabella C gli stanziamenti per gli anni 2005 e 2006 sono ridotti fino al 5 per cento.*

**14. 27.** (ex 35. 03 nuova formulazione). Sergio Rossi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-ter. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure

professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**14. 24.** (ex 14. 32.) Sergio Rossi, Pagliarini, Dario Galli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-ter. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assun-

zioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**14. 25.** (ex 14. 33.) Sergio Rossi, Pagliarini, Dario Galli.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.** — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occa-

sione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

**ART. 37-bis.** — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

**ART. 37-ter** — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il trien-

nio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi cor-relativamente ridotte le relative autorizza-zioni di spesa.

ART. 37-*quater* — 1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è so-stituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella mi-sura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per ton-nellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni su-periori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presi-dente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni supe-riori consentite per legge. La tassa si ap-plica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-*quinquies* — 1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-*sexies* — 1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è

abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

**14. 01.** (ex 14. 014.) Russo Spena, Gior-dano, Mascia, Alfonso Gianni, Pistone, Sgobio.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il se-guente:*

ART. 14-*bis*. — 1. In relazione alle esigenze determinate dal processo di pe-requazione dei trattamenti economici della dirigenza scolastica, le risorse integrative per il Contratto della V area dirigenziale sono determinate in 100 milioni di euro a decorrere dal 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 37, ta-bella A, voce: Ministero dell'economia delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100 milioni;

2006: — 100 milioni;

2007: — 100 milioni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-*bis*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**14. 02.** (ex 14. 015.) Capitelli, Sasso, Gri-gnaffini, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3107 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (5369)**

**(A.C. 5369 — Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni », il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 5-*bis*. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e,

comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

5-*ter*. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo ».

2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: « tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « giudice di pace ».

3. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « il tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice di pace ».

4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « al tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida ».

5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattamento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione ».

6. Il comma 5-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5-*quinquies*. Per i reati previsti ai commi 5-*ter* e 5-*quater* si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il

reato previsto dal comma 5-*quater* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto ».

7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-*quater*, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20 »;

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

« 3-*quater*. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-*bis* e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10 »;

c) al comma 4, dopo le parole: « di cui ai commi 2, 3, 3-*bis* e 3-*ter* » sono inserite le seguenti: « , nonché 3-*quater*, ».

## ARTICOLO 2.

### (Norma di copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:

a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-

2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### (A.C. 5369 – Sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

##### *All'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: « Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso » sono sostituite dalle seguenti: « L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa »; al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza »; dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili »; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine di quarantotto ore entro il*

quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria »;

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

« 2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.

2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: “con l'arresto da sei mesi ad un anno” sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione da uno a quattro anni”;

b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni”;

c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

“13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo” »;

*al comma 5, capoverso 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza »; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di*

cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13 »; *al secondo periodo, le parole:* « del centro di trattenimento di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1 »;

*dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

« 5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:

“5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni” »;

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

« 6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito

direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto” »;

*dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:*

« 6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: “ai corsi universitari”, sono inserite le seguenti: “e alle scuole di specializzazione delle università”.

6-ter. Il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni” »;

*al comma 7, lettera b), capoverso 3-quater, le parole:* « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo »;

*dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:*

« 7-bis. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: “e degli uffici consolari” sono sostituite dalle seguenti: “, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero”.

7-ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della

sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro »;

è premessa la seguente rubrica: « (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350) ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina). — 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano”.

ART. 1-ter. — (Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228). — 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “fino a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a cinque anni”;

b) al comma 3, le parole: “da quattro a dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “da quattro a quindici anni” e il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3-bis, alinea, le parole: “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 3” e, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

“c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”;

d) al comma 3-ter, le parole: “si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona” sono sostituite dalle seguenti: “la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona”;

e) dopo il comma 3-sexies, è inserito il seguente:

“3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere”.

2. All'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze”.

ART. 1-*quater*. — (*Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno*). — 1. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.

2. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.

ART. 1-*quinquies*. — (*Modifiche all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*). — 1. All'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“4-*bis*. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

4-*ter*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni” ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 7, valutati in euro 7.597.458 per l'anno 2004 e in euro 22.792.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:

a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 e ad euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto ad euro 6.200.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto ad euro 19.755.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto ad euro 1.155.473, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri »;

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, nel limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

*All'articolo 3, è premessa la seguente rubrica: « (Entrata in vigore) ».*

**(A.C. 5369 – Sezione 3)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350).*

*Sopprimerlo.*

1. **16.** Bellillo, Boato, Sinisi, Bressa, Leoni, Amici, Montecchi, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimere il comma 1.*

1. **55.** Sinisi, Boato, Bressa, Leoni, Amici, Montecchi, Coluccini, Mascia, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: questore aggiungere le seguenti: , con atto scritto e motivato,*

1. **24.** Bressa, Boato, Bellillo, Sinisi, Leoni, Amici, Coluccini, Montecchi, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: , e comunque fino alla fine del capoverso con le seguenti: il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera al pubblico ministero presso il tribunale ordinario territorialmente competente il quale ne richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Il pubblico*

ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione all'accompagnamento.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 5-ter.*

**1. 19.** Sinisi.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: e, comunque fino a: competente il con le seguenti: al pubblico ministero presso il tribunale ordinario territorialmente competente il quale, entro quarantotto ore, richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 5-ter.*

**1. 18.** Sinisi, Leoni, Boato, Amici, Bressa, Montecchi, Coluccini, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica;*

*al capoverso 5-ter, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica.*

**\*1. 21.** Coluccini, Sinisi, Leoni, Bressa, Boato, Montecchi, Amici, Mascia, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica;*

*al capoverso 5-ter, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica.*

**\*1. 6.** Mascia, Pisapia.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di un interprete di una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, ove non sia possibile, di lingua francese, inglese, spagnola o araba nominato dal giudice.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

*1-quinquies.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

*a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;*

*b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.*

**1. 22.** Bressa, Bellillo, Sinisi, Boato, Leoni, Amici, Coluccini, Montecchi, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sesto periodo, dopo le parole: Il giudice aggiungere le seguenti: , nominato un interprete, se necessario,.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

*1-quinquies.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-bis, sesto periodo, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

*a)* le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:

*b)* l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

**1. 23.** Boato, Leoni, Bellillo, Sinisi, Bressa, Mascia, Coluccini, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zannella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sesto periodo, sostituire le parole: se comparso con le seguenti: se non ha espressamente rinunciato a comparire.*

**1. 7.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il settimo e l'ottavo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'undicesimo periodo.*

**1. 8.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il settimo e l'ottavo periodo.*

**1. 9.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il settimo periodo.*

**1. 25.** Amici, Bressa, Boato, Leoni, Coluccini, Sinisi, Mascia, Montecchi, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zannella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere l'undicesimo e il dodicesimo periodo.*

**1. 20.** Leoni, Boato, Mascia, Bressa, Bellillo, Sinisi, Coluccini, Amici, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zannella.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 5-ter.*

**1. 26.** Leoni, Boato, Mascia, Coluccini, Bellillo, Bressa, Amici, Sinisi, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zannella.

*Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente:*

*5-quater.* Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio dello Stato riguarda uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento.

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

*1-quinquies.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5-quater, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

*a)* le aliquote di base di cui all'articolo della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo, dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel

territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

- 1. 17.** Bellillo, Sinisi, Leoni, Bressa, Montecchi, Amici, Coluccini, Boato, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimere il comma 2.*

- 1. 27.** Boato, Leoni, Mascia, Amici, Bellillo, Coluccini, Sinisi, Montecchi, Bressa, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

- 1. 28.** Sinisi, Amici, Bressa, Leoni, Bellillo, Montecchi, Boato, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera a).*

- 1. 11.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera b).*

- 1. 12.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera c).*

- 1. 13.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Sopprimere il comma 3.*

- 1. 29.** Mascia, Leoni, Boato, Montecchi, Bressa, Amici, Sinisi, Coluccini, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, il Governo individua in ciascuna Regione una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, dell'ubicazione e della sicurezza da destinare a Centro regionale di permanenza temporanea. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia previste dal presente comma sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare ».

- 1. 5.** Landi di Chiavenna.

*Sopprimere il comma 4*

- 1. 30.** Bellillo, Leoni, Bressa, Coluccini, Amici, Mascia, Montecchi, Sinisi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 5, capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole da: escluso il requisito fino alla fine del periodo.*

- 1. 31.** Amici, Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Montecchi, Bellillo, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 5, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: se comparso con le seguenti: se non ha espressamente rinunciato a comparire.*

- 1. 14.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Sopprimere il comma 5-bis.*

- 1. 15.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 5-bis, sopprimere il capoverso 5-ter.*

- 1. 32.** Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Amici, Bellillo, Coluccini, Mascia, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 5-bis, capoverso 5-ter, secondo periodo, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

- 1. 33.** Montecchi, Boato, Sinisi, Leoni, Bellillo, Coluccini, Bressa, Amici, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 5-bis, sopprimere il capoverso 5-quater.*

- 1. 35.** Bellillo, Boato, Leoni, Mascia, Amici, Bressa, Montecchi, Sinisi, Coluccini, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimere il comma 6.*

- 1. 36.** Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Amici, Bellillo, Montecchi, Coluccini, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 6, capoverso 5-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater con le seguenti: dal comma 5-ter, primo periodo,*

- 1. 37.** Sinisi, Leoni, Montecchi, Amici, Coluccini, Bressa, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimere il comma 7.*

- 1. 38.** Leoni, Boato, Sinisi, Amici, Bressa, Coluccini, Bellillo, Montecchi, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

#### ART. 1-bis

*(Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina).*

*Sopprimerlo.*

- 1-bis. 1.** Bressa, Amici, Boato, Leoni, Bellillo, Montecchi, Sinisi, Coluccini, Bressa, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: di strutture fino alla fine del capoverso con le seguenti: di progetti di sensibilizzazione per la salvaguardia dei diritti umani, l'accoglienza e la protezione umanitaria, anche di collaborazione di organizzazioni non governative.*

- 1-bis. 4.** Sinisi, Leoni, Bellillo, Boato, Amici, Mascia, Coluccini, Bressa, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: di strutture fino alla fine del capoverso con le seguenti: di progetti per la formazione e l'addestramento delle forze di Polizia deputate al contrasto dei flussi irregolari di migranti verso il territorio italiano.*

- 1-bis. 3.** Sinisi, Boato, Leoni, Bressa, Amici, Coluccini, Montecchi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: di strutture fino alla fine del capoverso con le seguenti: di presidi di polizia attrezzati con le tecnologie necessarie, anche di comunicazione, utili per il rafforzamento dell'azione di contrasto di flussi migratori illegali verso il territorio italiano.*

- 1-bis. 2.** Sinisi, Amici, Boato, Leoni, Coluccini, Bressa, Montecchi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: sempre che abbiano sottoscritto le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e si impegnino espressamente a rispettarli. Nell'accordo di cooperazione il Ministero dell'interno è tenuto a provvedere la possibilità di accesso alle strutture delle organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani e dei rappresentanti del Parlamento italiano.*

**1-bis. 5.** Sinisi, Leoni, Boato, Bressa, Amici, Coluccini, Montecchi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

ART. 1-ter

*(Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228).*

*Al comma 1, sopprimere lettera a).*

**1-ter. 2.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14ALA0005430\*